

STATUTO SOCIALE

ART.1 – COSTITUZIONE.

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata "MOTO CLUB VESPA CLUB FIRENZE associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro";

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede legale nel Comune di Firenze (FI), Viale Alessandro Guidoni n. 99, mentre la sede di ritrovo è stabilita in Firenze Viale Malta n. 4 c/o Ristoro Aviazione.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo. Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diverrà operante con approvazione del consiglio direttivo. Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale dei soci, il consiglio territoriale e il comitato operativo.

Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte del consiglio direttivo.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2032, e potrà essere prorogata una o più volte con le formalità previste dalla legge, oppure anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è un ente di diritto privato senza personalità giuridica apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative. Opera in ambiti sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione ha per oggetto principale lo scopo di promuovere, disciplinare, migliorare, praticare, sviluppare, diffondere, coordinare e propagare iniziative intese a diffondere tutte l'attività sportive dilettantistiche connesse all'utilizzo della vespa, la promozione della cultura tecnica motoristica, e inoltre senza che detto elenco costituisca limitazione, quelle connesse al gioco del calcio, calcio a cinque, calcio a sette, tennis da tavolo, tennis, calcetto, biliardo, scacchi, pesca, pallavolo, basket, atletica, ballo. L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero. L'associazione potrà svolgere le suddette attività anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzato o meno, coperte o scoperte; il tutto nel rispetto,

ovviamente, delle formalità di autorizzazioni richieste dagli enti interessati e nel rispetto della normativa e delle leggi esistenti.

A tal fine potrà partecipare, indire e organizzare gare, tornei, campionati, raduni, concorsi, esposizioni, mostre, convegni riunioni di qualunque attività dilettantistica sportiva, con particolare riguardo alle manifestazioni sportive vespistiche, motociclistiche e di veicoli equiparati, oltre a organizzare attività di turismo in Vespa e moto, potrà istituire corsi interni di formazione e di addestramento sia pratici che didattici - scientifici, partecipare e organizzare ogni attività utile alla diffusione ed alla pratica dello sport (attività culturali, turistiche e ricreative) tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla loro formazione psicologica, sociale e culturale oltre che a tutelare gli interessi degli utenti vespisti e motociclisti.

L'associazione si propone inoltre lo scopo di diffondere a tutti i suoi iscritti i valori morali ed etici legati all'attività sportiva praticata non solo a livelli dilettantistici ma anche professionistici.

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive, nonché creare varie sezioni di discipline sportive amatoriali, culturali e dilettantistiche, anche con un proprio regolamento interno. L'associazione si propone inoltre di favorire lo svolgimento della vita post-lavorativa in un ambiente sereno e confortevole, favorendo l'incontro fra i giovani, lo scambio delle idee e la conoscenza fra gli associati ed iscritti.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private delle organizzazioni sindacali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- b) Favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni e società democratiche.
- c) Avanzare proposte ad altri Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- d) Organizzare iniziative, eventi, servizi, attività sportive, culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- e) Far sottoscrivere alle persone frequentanti i locali, le iniziative sportive, culturali, turistiche, ricreative, ed i servizi sia propri che di terzi promossi dalla associazione, tessere d'iscrizione e/o d'associazione quale contributo annuale.
- f) Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.
- g) Svolgere attività pratica, didattica e scientifica per l'avvio, la diffusione, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e ginnica;
- h) Gestire, costruire, vendere, noleggiare e affittare impianti, propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, mostre e musei;

- i) Organizzare Congressi, Seminari, Mostre, Eventi, Raduni, finalizzati alla promozione dei valori dello sport, sia di carattere culturale, sia di carattere ricreativo - musicale;
- j) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, accordi e intese con Enti Pubblici e privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, gestire mostre e musei;
- k) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- l) Promuovere registrare e gestire marchi, propri o di terzi, tramite sponsorizzazioni e/o pubblicità;
- m) L'associazione potrà, comunque, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché l'attività finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.
- n) Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.
- o) L'associazione infine sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.
- p) Organizzare, nell'ambito della propria sede, a favore sia dei non associati (nel solo caso di ubicazione della sede sociale all'interno di centri sportivi), sia degli associati iscritti e soci propri o delle altre società ed associazione affiliate all'ente di promozione sportiva a cui è affiliata o che siano riconosciute dal CONI, servizi accessori quali l'attività di mensa interna con funzioni di bar, ed il servizio di mensa e ristorazione curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all'art 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.
- q) L'associazione potrà inoltre gestire o far gestire a terzi la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei suoi locali, sia nei confronti degli associati, soci ed iscritti propri o di altri Enti, Società, Associazioni e Circoli a cui essa è affiliata, sia dei non associati (nel solo caso di ubicazione della sede sociale all'interno di centri sportivi), in base a quanto disposto dalla legge e dalle norme tributarie.

L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato Olimpico Internazionale (COI), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali,

nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Il presente statuto dovrà essere depositato e approvato dall'ente d'affiliazione e/o dal CONI.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e sportive;

d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

e) delle donazioni elargite da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

f) dai rimborsi;

g) dalla quota sociale annua;

h) da ogni altro tipo d'entrata.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale, pubblicitaria o di sponsorizzazione, senza che questo elenco sia limitativo.

Prima del 30 novembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le quote di associazione per l'anno successivo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.6 – LA QUOTA ASSOCIATIVA.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 – SOCI.

Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) Fondatori; b) Ordinari; c) Onorari; d) Sostenitori; e) Atleti e Tecnici.

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Sono associati Ordinari, coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'associazione e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo sociale.

Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva, culturale o ricreativa svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Sono associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale. Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell'Associazione svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'Associazione stessa.

ART. 8 – AMMISSIONE A SOCI.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente (allegando opportuna certificazione medica attestante l'idoneità fisica dell'aspirante socio all'esercizio della pratica sportiva) contenente:

1. nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed i regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali e federali.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio direttivo a maggioranza.

In caso di accettazione della domanda, il socio dovrà versare la quota sociale annuale o frazione di essa entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata al diretto interessato, tramite lettera, fax o e-mail.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo ne comunica l'esito di rigetto. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.

L'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

ART. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di partecipare alle assemblee, e se maggiorenni a votare direttamente o per delega e di essere eletti a cariche sociali, a recedere dall'appartenenza all'associazione. Il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo esprimendo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima. Ogni socio per consapevole

accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport, la ricreazione e la cultura;
- b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
- d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro dei soci. E' obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera a/r, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire ad un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all'interno dell'associazione, una commissione di appello composta da tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI.

Sono organi dell'associazione:

- a. L'assemblea dei soci;
- b. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. Il Presidente.

ART. 11 – LIMITAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI.

In base a quanto stabilito dal comma 18 della legge n. 289 del 2002:

- a) è fatto divieto per gli amministratori o per chiunque ricopra cariche sociali di ricoprire ulteriori cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
- b) è fatto divieto percepire compensi per l'incarico di amministratore o per qualche altra carica sociale, in rispetto del principio della gratuità degli incarichi.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

- 1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.

- 2) L'assemblea è composta da tutti i soci di maggiore età.
- 3) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio sociale. Essa inoltre:
 - a) provvede alla nomina delle cariche sociali.
 - b) Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;
 - c) Delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - d) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
 - e) Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
 - f) Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;
- 4) L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.
- 5) L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio dei revisori.
- 6) La convocazione di comunicazione sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria, deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno.
- 7) Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, purché non consigliere né revisore, secondo il principio del singolo voto, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.
- 8) L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
- 9) L'assemblea, all'inizio di ogni sezione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

10) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali.

11) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dallo statuto federale.

12) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

13) Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

14) L'assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di una decima parte degli iscritti.

15) I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente articolo 4 (quattro). Per la validità delle deliberazioni di cui al presente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e da due o più Consiglieri; è possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di segretario e di vice presidente; I componenti rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del loro mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così rieletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca ameno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

2) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci. In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

d) delibera sull'ammissione dei soci;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi a norma dell'art. 4.

- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizio ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca procure.

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed un o più vice-presidenti. Il presidente e il vice-presidente possono essere rieletti.

3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, in seduta straordinaria.

4) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 14 – IL PRESIDENTE.

1) Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.

4) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni. La carica di Presidente e Vice-presidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 15 - I REVISORI DEI CONTI.

Il Consiglio Direttivo può quando lo ritenga necessario nominare una giunta esecutiva, formata di un numero di persone secondo necessità, oltre al presidente del consiglio direttivo con il compito di provvedere all'amministrazione della associazione ed all'attuazione delle delibere approvate dal consiglio direttivo, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal consiglio direttivo. La giunta esecutiva risponde del proprio operato al consiglio direttivo e può essere da questo revocata. L'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi e due

supplenti. Per la prima volta tali nomina possono essere effettuate sull'atto costitutivo. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori dei conti sono nominati per un triennio e possono essere rieletti. La carica di revisore è gratuita.

ART. 16 – ANNO SOCIALE E FINANZIARIO.

L'anno sociale e finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART.17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART. 18 – LO SCIoglIMENTO.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART.19 – SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

ART. 20 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e leggi speciali vigenti in materia.

Firenze 22 gennaio 2016

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Consigliere

Il consigliere

Il consigliere